



COMUNE DI SUMMONTE

Provincia di Avellino

COMUNE DI SUMMONTE - AV
Prot. 0001349 del 11-04-2019 in Partenza
Dest.: ALBO PRETORIO

Ordinanza n. 5 del 10/04/2019

OGGETTO: DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI ALL'APERTO DAL 15 APRILE E FINO AL TERMINE DELLO STATO DI PERICOLO PER IL SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI POLVERI SOTTILI (PM 10).

IL SINDACO

Premesso

- che il 26 gennaio 2018 veniva sottoscritto, tra il comune di Avellino e i Sindaci dei Comuni limitrofi, l'accordo per l'adozione di azioni congiunte volte al miglioramento della qualità dell'aria;
- che tale accordo prevedeva, in seguito al superamento dei livelli consentiti di PM10, l'attivazione di specifiche iniziative volte al miglioramento della qualità dell'area;
- che a seguito della Conferenza tenutasi in Prefettura alla presenza dei sindaci dei comuni ricadenti nell'area urbana di Avellino, dell'ARPAC e dell'ASL si è stabilito di attuare concretamente l'accordo già sottoscritto nonché attuare ulteriori iniziative congiunte al fine di pervenire ad un sensibile miglioramento dell'aria dell'agglomerato urbano avellinese e della Valle del Sabato con riferimento specifico alle principali cause di inquinamento sulle quali si è convenuto;
- che tra le azioni da porre in essere per concorrere al miglioramento della qualità dell'aria occorre puntare a ridurre il traffico veicolare, i riscaldamenti e i roghi di residui vegetali, questi ultimi frequenti nelle abitudini dei contadini della zona;
- che al fine di stipulare un accordo è stato convocato un tavolo tecnico delle Amministrazioni comunali, dell'ARPAC e dell'ASL, per la condivisione delle decisioni finali da inserire nel nuovo accordo da sottoscrivere;

Considerato

- che per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria si ritiene necessario regolamentare l'abbruciamento dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), D. Lgs. 152/2006;
- che le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti;
- che le amministrazioni comunali hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione dei materiali vegetali all'aperto, in tutti i casi in cui sussistono condizioni ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);



COMUNE DI SUMMONTE



Provincia di Avellino

- altresì, che in virtù delle condizioni meteorologiche di breve e medio periodo e della conformazione orografica del territorio comunale, la combustione di materiale vegetale potrebbe dare luogo a concentrazioni particolarmente elevate nell'atmosfera di particelle nocive alla salute pubblica;

Ritenuto

- pertanto, dover disciplinare l'attività di abbruciamento dei residui vegetali all'aperto;
- dover provvedere in merito, al fine di tutelare la salute e l'incolumità pubblica;

Visto

- il D. Lgs 267/2000, artt. 50 e 54;
- l'art. 14, comma 8, legge 116/2014 che ha modificato l'art. 182 del D. Lgs 152/2006 con l'introduzione del comma 6-bis;
- l'art. 185 comma 1 lett. f) del D. Lgs 152/2006 così come sostituita dall'art. 41, comma 1, legge n. 154 del 2016;
- la direttiva 2008/50/CE;
- il D. Lgs. 155/2010;
- l'art. 650 del Codice Penale;

ORDINA

Su tutto il territorio comunale, le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali, effettuate nel luogo di produzione, non preventivamente trattati con diserbanti, sono consentite soltanto nei giorni di **MERCOLEDÌ** e **SABATO** dalle ore **10.00** alle ore **16.00**;

Le operazioni di accensione dei fuochi si devono svolgere, dopo che il materiale, raggruppato in cumuli, abbia subito un periodo di disseccamento e non abbia subito trattamento con diserbanti;

L'accensione deve aver luogo in assenza di vento e in presenza di alta pressione;

AVVERTE

- Che i trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dall'art. 7-bis del D. Lgs 267/2000 e dall'art. 650 del C.P.;
- Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e nei termini previsti dagli articoli 4 e seguenti del D. Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;

In alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dagli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.



COMUNE DI SUMMONTE

Provincia di Avellino



DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio;

TRASMETTE

La presente, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

Alla Prefettura di Avellino - UTG;

Alla Questura di Avellino;

Al Comando Stazione Carabinieri di Ospedaletto d'Alpinolo;

Al S.A.U.T. ASL/AV;

All'ARPAC;

Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco Avellino;

Gli organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92, sono incaricati dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Summonte, 10 aprile 2019

Il Sindaco

(On. Pasquale Giuditta)